

COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PARERE n° 30/2024

OGGETTO: Parere proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 - integrazioni"

Il sottoscritto Revisore dei conti dott.ssa Alessia Zitiello esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 - integrazioni".

Esaminata la modifica della sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e la documentazione allegata, fornita dal Responsabile del servizio finanziario;

Visti:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che "I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"

- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- gli artt. 5, 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 con il quale sono stati individuati gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- il decreto 30 giugno 2022, n. 132 che ha definito il contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate di compilazione previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti;
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale.

Premesso che:

- l'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- il Decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, emanato in ossequio alle disposizioni di cui sopra, ha previsto, all'art. 1, c. 1, lett. a), che tra i piani assorbiti dal PIAO rientra anche quanto previsto dall'articolo 6, commi 1, 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale a dire il Piano triennale dei fabbisogni di personale confluito nella sezione 3 "Organizzazione e Capitale umano", sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";
- il comma 6, del citato articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, così come modificato dall'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha altresì stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;
- il citato comma 6, dell'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- con Decreto Ministeriale 30 giugno, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" sono stati effettivamente resi noti e disponibili lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate di adozione per gli enti con meno di 50 dipendenti;

Preso atto dell'acquisizione preventiva del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Tutto ciò premesso, il Revisore

Esprime

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì 24/05/2024

L'organo di revisione

Alessia Zitiello

